

BANDO DI GARA

Ai fini del presente bando si intende per:

- "CODICE": il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii., recante il Codice dei Contratti Pubblici, recepito dall'art. 24 della Legge Regionale 17 maggio 2016, n° 8- "REGOLAMENTO": il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 e ss.mm.ii., recante il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163", limitatamente alle norme in vigore, di cui all'art. 216 del Codice.

- "A.N.AC.": l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

DENOMINAZIONE CONFERITA ALL'APPALTO: SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, TRASPORTO, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI CANICATTINI BAGNI PER IL PERIODO 01\10\2019 - 31\03\2021

CIGZBD2B563F1

1 - STAZIONE APPALTANTE:

1.1 - Comune di Canicattini Bagni – Via Venti settembre n° 42 – 96010 Canicattini Bagni - Recapito telefonico 0931/946573 - sito internet: www.comunedicanicattinibagni.it

1.2 - Settore proponente: VI Settore - Servizi Sanità Animale - Via Venti Settembre n° 36 – 96010 Canicattini Bagni - Recapito telefonico 0931/946573

e-mail: pcappe@comune.canicattinibagni.it

PEC: sviluppoeconomico.canicattinibagni@pec.it

RUP: dott.ssa Paola Cappè

2- PROCEDURA DI GARA :

2.1 - Procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del Codice, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.95, commi 4 lett. b) del Codice

2.2- La procedura è stata indetta con determinazione a contrarre del Responsabile VI Settore n.150 del 20/12/2019;

3- LUOGO DI ESECUZIONE – CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO

3.1 - Luogo di esecuzione del servizio: Comune di Canicattini Bagni;

Caratteristiche generali: l'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di accalappiamento, trasporto, custodia, cura e mantenimento dei cani randagi rinvenuti nel territorio comunale di Canicattini Bagni.

3.2- Ulteriori descrizioni in merito all'appalto oggetto del presente bando, sono riportate nel Capitolato d'Oneri ;

4- NATURA ED ENTITA' DELLE PRESTAZIONI

4.1 – Natura : " Servizi di randagismo".

4.2 - Importo complessivo dell'appalto a base di gara : € 39.999,00 (euro trentanovemilanovecentonovantanove) oltre I.V.A. al 22% calcolato sulla base di tutti gli interventi effettuati negli anni 2018/2019 e tenendo conto delle seguenti condizioni economiche pari :

€3,39 oltre I.V.A. custodia e mantenimento giornaliero per ogni singolo cane

€48,36 oltre I.V.A. accalappiamento di ogni singolo cane

€ 77,37 oltre I.V.A. reimmissione in libertà di ogni singolo cane

€ 19,35 oltre I.V.A. visita clinica all'atto di introduzione del cane e stesura della cartella clinica

€ 48,36 oltre I.V.A. uso ambulatorio

Smaltimento carcassa dietro presentazione fattura della spesa sostenuta con incarico a ditta specializzata

€ 67,67 diritto di chiamata

€ 4,85 segreteria

5 – TERMINE DI ESECUZIONE

5.1 - La durata complessiva del servizio è per il periodo 1 aprile-31 dicembre 2020.

5.2 - Alla naturale scadenza contrattuale dell'affidamento, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, qualora se ne ravvisi la necessità, nelle more dell'indizione di una nuova procedura di gara, l'impresa aggiudicataria è tenuta a continuare agli stessi patti e condizioni la prestazione del servizio per tutto il tempo necessario all'emanazione di un nuovo atto di affidamento. Il compenso sarà proporzionale al periodo di servizio prestato. Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse anche conseguenti all'attuale mutamento degli attuali presupposti giuridici, legislativi e di natura economico/finanziaria.

6- FINANZIAMENTI

6.1- Il servizio è finanziato con fondi del bilancio comunale.

7 – DIVISIONE IN LOTTI : NO

8 – AMMISSIBILITA' DI VARIANTI : NO

9 – PAGAMENTI

9.1 – Saranno applicate le norme vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 1 agosto 2010 n.136 e ss.mm.ii.).

10- DOCUMENTAZIONE

10.1- La documentazione di gara, oltre al presente Bando e disciplinare , è costituita dal Capitolato d'oneri e Modulistica

10.2 - E' possibile formulare questi e/o richiedere chiarimenti relativi all'espletamento del servizio e/o alle modalità di partecipazione della procedura di gara, fino a 3 (tre) giorni lavorativi prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, tramite email al seguente indirizzo: pcappe@comune.canicattinibagni.sr.it

11-TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE SU MEPA.

11.1 - Termine di presentazione offerte: ore 12:00 del giorno 6 febbraio 2020;

11.2 - Indirizzo: Mercato Elettronico della PA (MEPA), strumento di eProcurement pubblico, gestito da Consip per conto del Ministero Economia e Finanze

12 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

12.1 - Gli Operatori Economici di cui all'art. 45, commi 1 e 2, del Codice, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b, e c), o da imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice.

12.2 - Gli operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010.

13 - NON E' AMMESSA LA PARTECIPAZIONE DI CONCORRENTI PER I QUALI SI SUSSEGUONO:

a) Le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis, c), d), e), f), e g) del Codice;

b) Le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 Settembre 2011 n° 159;

c) Le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n° 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;

- Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;

- Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e lettera c) (consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

14 - CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE TECNICO

14.1 - dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, con la quale si attesta la capacità professionale ed economica e finanziaria e, precisamente:

a) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per la categoria attinente all'oggetto dell'appalto;

ovvero iscrizione nell'apposita sezione "A" dell'Albo delle Associazioni per la protezione degli animali di cui all'art. 19 della L.R. n. 15/2000, giusto decreto n. 4723/2005 dell'Ispettorato Regionale Veterinario, con la disponibilità, sotto qualunque forma contrattuale, di un canile rifugio regolarmente autorizzato e con posti di ricovero sufficiente;

b) iscrizione all'Albo nazionale delle Società Cooperative, istituito con D.M. 23 giugno 2004, c/o la C.C.I.A.A. (solo per le Società Cooperative);

c) possesso di regolare Autorizzazione Sanitaria del servizio di igiene veterinaria dell'ASP di appartenenza della struttura presso cui sarà svolto lo stesso servizio, nonché delle relative autorizzazioni di carattere edilizio (concessione edilizia, agibilità ed autorizzazione allo scarico). La struttura, messa a disposizione a qualsiasi titolo dal soggetto affidatario all'atto di aggiudicazione, dovrà essere localizzata ad una distanza adeguata a garantire il servizio in piena efficienza ed efficacia;

d) disponibilità di posti di ricovero come canile rifugio, come previsto dalla normativa vigente (L.R. n. 15/2000, Ord. Min. 16 luglio 2009);

e) disponibilità di un ambulatorio per le cure sanitarie con armadio farmaci autorizzato e l'impresa dovrà consentirne l'utilizzo al servizio veterinario dell'ASP competente che effettuerà la vigilanza veterinaria;

f) apposita convenzione con un medico veterinario che avrà la responsabilità sanitaria della struttura, e che assicurerà le cure sanitarie necessarie ai cani ricoverati nel canile rifugio, colpiti da qualsiasi patologia o traumatismo; sarà cura della stessa ditta aggiudicatrice provvedere a proprie spese al trattamento terapeutico;

- g) possesso di mezzo autorizzato per provvedere alla cattura dei cani vaganti sul territorio del Comune di Canicattini Bagni ai sensi della L.R. n. 15/2000 art.14;
- h) possesso dell'autorizzazione prevista per legge rilasciata dall'ASP territorialmente competente per il trasporto di materiale di Categoria 1 ai sensi del regolamento CEE 1774/2002 ess.mm.ii. (smaltimento carcasse);
- i) possesso dell'autorizzazione al trasporto Tipo 1 ai sensi del regolamento (CE) 1/2005, rilasciata dall'ASP territorialmente competente;
- l) possesso dell'autorizzazione per la detenzione ed uso di "gabbia trappola" per la cattura dei cani;
- m) fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari 2015-2016-2017, non inferiore all'importo stimato dell'appalto per il quale si concorre, al netto di I.V.A.;
- n) idonea capacità economica-finanziaria attestata da almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il valore economico dell'appalto;
- o) idonea capacità tecnico-organizzativa attestata da apposito elenco dei principali servizi, di cui al precedente punto l), effettuati negli ultimi tre esercizi finanziari 2016-2017-2018, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati;
- p) idonea capacità tecnico-organizzativa attestata dal possesso di attrezzature tecniche, mezzi e risorse umane necessari all'espletamento del servizio, tali da garantire la continuità dello stesso anche di fronte ad imprevisti;

15 - VALIDITÀ DELL'OFFERTA

15.1 - L'offerta è valida per gg. 180 (centottanta) dalla data di celebrazione della gara con riferimento alla prima seduta.

16 - AVVALIMENTO

16.1 - L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'art. 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare alla procedura di gara, con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi;

16.2 - L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.

16.3 - L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente ed all'escussione della garanzia.

16.4 - Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento deve

contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

16.5 - Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

16.6 - E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

16.7 - Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

17 - SUBAPPALTO

17.1 - E' vietato subappaltare, in tutto o in parte, il servizio oggetto della presente procedura di gara.

18 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

18.1 - La gara sarà espletata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del Codice e, pertanto, con il massimo ribasso da praticare sugli importi posti a base di gara;

18.2 - La congruità delle offerte sarà valutata con le modalità previste dall'art. 97, comma 2 del Codice;

18.3 - Ai sensi del predetto art. 97, comma 8, è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi del comma 2 del richiamato art. 97. L'esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

19 - ALTRE INFORMAZIONI

19.1 - Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 del Codice. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all'Offerta Economica, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

19.2 - Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

19.3 - E' facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

19.4 - Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

19.5 - La stipulazione del contratto, comunque, è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

19.6 - L'aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e con le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

19.7 - Le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, devono essere accompagnate da copia del documento d'identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 45 del medesimo D.P.R. n° 445/2000.

20 - NORME RELATIVE AI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI

ORDINARI DI OPERATORI ECONOMICI

20.1 - Per raggruppamento di tipo orizzontale è quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione;

20.2 - Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

20.3 - L'offerta degli operatori economici raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante;

20.4 - È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale;

20.5 - È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio ed delle mandanti;

20.6 - È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Tale inosservanza comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

20.7 - Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatarario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatarario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della Stazione Appaltante.

DISCIPLINARE DI GARA

PRESENTAZIONE OFFERTA

L'offerta e la documentazione devono pervenire tramite la piattaforma MEPA entro il termine perentorio, a pena esclusione, indicato al punto 11.1 del bando;

PROCEDURA DI GARA

Si procederà all'aggiudicazione con il criterio previsto dall'art. 95, comma 4, lettera b) del Codice.

Nel caso in cui due o più concorrenti presentino offerta con lo stesso massimo ribasso percentuale e, pertanto, risultano prime in graduatoria (fatta eccezione per le offerte risultate anormalmente basse o comunque escluse per altri motivi), si procederà mediante sorteggio.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 97 del Codice, si riserva la facoltà di verificare la congruità dell'offerta e richiedere all'operatore economico le analisi giustificative in merito al ribasso formulato.

Si procederà alla proposta di aggiudicazione anche nel caso di presentazione o di ammissione di una sola offerta valida, previa verifica della congruità e quindi della convenienza o idoneità della stessa.

E' facoltà della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea.

DOCUMENTAZIONE

1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore legale del rappresentante.

2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445,

con la quale il concorrente dichiara:

- di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per la categoria attinente l'oggetto della gara, precisando: la forma giuridica; numero e data di iscrizione; elenco dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza;

ovvero

- di essere iscritto nella sezione "A" dell'Albo delle Associazioni per la protezione degli animali di cui all'art. 19 della L.R. n. 15/2000, giusto decreto n. 4723/2005 dell'Ispettorato Regionale Veterinario, con la disponibilità, sotto qualunque forma contrattuale, di un canile rifugio regolarmente autorizzato e con posti di ricovero sufficienti;

- di essere iscritto all'Albo Nazionale delle Società Cooperative, istituito con D.M. 23 giugno 2004, c/o la C.C.I.A.A. (solo per le Società Cooperative);

- di essere in possesso di regolare Autorizzazione Sanitaria del servizio di igiene urbana veterinaria dell'ASP di appartenenza della struttura presso cui sarà svolto lo stesso servizio, nonché delle relative autorizzazioni di carattere edilizio (concessione edilizia, agibilità ed autorizzazione allo scarico);

- di avere la disponibilità di posti di ricovero come canile rifugio, come previsto dalla normativa vigente (L.R. n. 15/2000, Ord. Min. 16 luglio 2009);

- di avere la disponibilità di un ambulatorio per le cure sanitarie con armadio farmacia autorizzato e l'impresa dovrà consentirne l'utilizzo al servizio veterinario dell'ASP competente che effettuerà la vigilanza veterinaria;

- di aver stipulato apposita convenzione con un medico veterinario che avrà la responsabilità sanitaria della struttura e che assicurerà le cure sanitarie necessarie ai cani ricoverati nel canile rifugio, colpiti da una qualsiasi patologia o traumatismo;

- di essere in possesso di mezzo autorizzato per provvedere alla cattura dei cani vaganti sul territorio del Comune di Canicattini Bagni ai sensi della L.R. n. 15/2000 art.14;
- di essere in possesso dell'autorizzazione prevista per legge rilasciata dall'ASP territorialmente competente per il trasporto di materiale di Categoria 1 ai sensi del regolamento CEE 1774/2002 e ss.mm.ii.;
- di essere in possesso dell'autorizzazione al trasporto Tipo 1 ai sensi del regolamento (CE)1/2005, rilasciata dall'ASP territorialmente competente;
- di essere in possesso dell'autorizzazione per la detenzione ed uso di "gabbia trappola" per la cattura dei cani;
- di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Capitolato, nel Bando e nel Disciplinare di gara;
- di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore;
- di avere perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata;
- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dell'appalto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- di autorizzare il Comune di Canicattini Bagni ad utilizzare l'indirizzo PEC (indicandolo) per la notifica di tutte le comunicazioni di legge inerenti l'appalto in oggetto;
- di accettare incondizionatamente, in caso di aggiudicazione, tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

3) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, con la quale il concorrente dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice, con particolare riferimento:

1. ai sensi dell'art. 80, comma 1 :

l'inesistenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del Codice Penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ed all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (art. 80, comma 1, lettera a);

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale nonché all'art.2635 del Codice Civile (art. 80, comma 1, lettera b);

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del Codice Civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (art. 80, comma 1, lettera c);

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e diversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (art.80, comma 1, lettera d);

e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni (art. 80, comma 1, lettera e);

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (art. 80, comma 1, lettera f);

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 80, comma 1, lettera g);

Se presenti condanne, il concorrente deve indicare, a pena di esclusione, tutte le sentenze di condanna definitive, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale emessi nei propri confronti e con riguardo ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del Codice.

2. Ai sensi dell'art. 80, comma 2:

che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art.67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n° 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto.

(Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis e 92, commi 2 e 3, del citato D.Lgs. n°159/2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni ed alle informazioni antimafia).

3. ai sensi dell'art. 80, comma 3:

L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima

4. ai sensi dell'art. 80, comma 4:

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

(Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n° 602.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 8 del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande).

5. ai sensi dell'art. 80, comma 5:

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del Codice;

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del Codice;

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità, tra le quali rientrano:

- significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;

- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) di non determinare, con la propria partecipazione, una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibile;

e) di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del Codice;

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

f-bis) di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalto documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti disubappalti; (il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico)

g) omissis...;

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 (prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale - L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;

l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto-Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203 e non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, 1° comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio);

m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati oppure dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.

Per quanto non specificatamente previsto nelle suddette dichiarazioni, valgono tutte le disposizioni previste dall'art. 80 del Codice.

4) GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria", come definita dall'art. 93 del Codice, dell'importo di € 799,98 (settecentonovantanove\98) pari al 2 per cento dell'importo complessivo dell'appalto, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24

febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La predetta garanzia deve essere, altresì, corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato quella provvisoria, a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Nei casi previsti dal comma 7 dell'art. 93 del Codice, la garanzia provvisoria può essere ridotta nelle percentuali indicate nel medesimo comma 7.

Ai sensi del comma 8-bis dell'art. 93 del Codice, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del predetto Codice.

5) DICHIARAZIONE sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, che attesti di aver conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari (2016/2017/2018) un fatturato globale d'impresa non inferiore al valore stimato dell'appalto al netto dell'IVA;

6) DICHIARAZIONE di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 1 Settembre 1993 n. 385, che attestino la solidità finanziaria ed economica dell'impresa (tali attestazioni devono essere di data non anteriore a mesi 1 (uno) dalla data di pubblicazione della gara);

7) DICHIARAZIONE concernente elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre esercizi finanziari, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati;

8) DICHIARAZIONE concernente il possesso di attrezzature tecniche, mezzi e risorse umane necessari all'espletamento del servizio, tali da garantire la continuità dello stesso anche di fronte ad imprevisti;

9) MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE CON RAPPRESENTANZA (Solo per le associazioni e/o i consorzi già costituiti) conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio.

10) DICHIARAZIONE relativa alle clausole di autotutela previste dalla circolare dell'Assessore Regionale per i lavori pubblici n. 593 del 31 gennaio 2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 8 del 10 febbraio 2006, in ossequio al protocollo di legalità "accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa". Tale dichiarazione deve essere redatta secondo lo schema allegato in calce al D.A. dell'Assessore Regionale per i lavori pubblici del 4 maggio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25 del 19 maggio 2006.

11) RICEVUTA del versamento di € 20,00 (venti/00) effettuato in attuazione di quanto previsto dall'Art.1, commi 65 e 67, della Legge N° 266/2005, ai sensi di quanto disposto dalle deliberazioni dell'Autorità.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalle modalità di versamento utilizzata, l'operatore economico deve collegarsi al "Servizio Riscossione Contributi" sul sito dell'A.N.AC. con

le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intendete partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified by"), MasterCard (con la gestione del protocollo "secure code"), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare alla documentazione di gara) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di descrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul Servizio Riscossione Contributi;

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento deve verificare l'esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all'offerta.

Nel caso di R.T.I. dovrà essere effettuato un unico versamento a cura dell'impresa mandataria.

12) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, della Delibera n° 111 del 20 Dicembre 2012 dell'AVCP; tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato - AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il «PASSOE» di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Si precisa che ai sensi dell'art. 85, comma 1, del Codice, la Stazione Appaltante accetta il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in forma cartacea ed in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione Europea, compilato e presentato secondo le indicazioni di cui alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 luglio 2016 n° 3 (G.U. n° 174 del 27 luglio 2016).

La BUSTA "B" - Offerta Economica, deve contenere una dichiarazione sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore.

Detta dichiarazione deve indicare:

- un unico ribasso percentuale offerto, espresso in cifre e ripetuto in lettere (con non più di quattro decimali), che si intende praticare sugli importi posti a base di gara (in caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale l'indicazione in lettere);

- ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, nell'offerta devono essere indicati, a pena di esclusione:

a) i propri costi della manodopera;

b) gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La dichiarazione deve essere in regola con l'imposta di bollo vigente tempo per tempo e l'eventuale inosservanza, sia totale sia parziale, non comporta l'esclusione della gara ma l'inoltramento per la regolarizzazione all'Agenzia delle Entrate, competente per territorio, riferito alla sede dell'impresa.

Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va allegata, a pena di esclusione, la relativa procura in originale o copia conforme all'originale.

Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d) del Codice.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ess.mm.ii., in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); alla fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni, a pena di esclusione, dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

d) la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

e) ai fini dell'ammissibilità del concorrente, saranno considerate soltanto le dichiarazioni e la documentazione richieste dal presente Disciplinare. Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle norme contenute nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50, le cui disposizioni prevalgono su eventuali clausole difformi.

Ai fini dell'invio di tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni relative alla presente procedura, tra la Stazione Appaltante e gli Operatori Economici, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal concorrente.

Canicattini Bagni ,20\12\2020

Il Responsabile del Procedimento

Dott.sa Paola Cappe